

N. 729-A

Relazione orale Relatore Rastrelli

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 2º COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

nella seduta del 27 giugno 2024

Comunicato alla Presidenza il 27 giugno 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

d'iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2023

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Parere della 1ª Commissione permanente	Pag.	3
Disegno di legge: testo del disegno di legge e testo degli ar-		
ticoli formulato dalla Commissione	>>	Δ

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 giugno 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché gli emendamenti approvati ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE STEFANI

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

Art. 1.

- 1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
- « Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

- 1. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta | l'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

Art. 1.

1. Identico:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. Identico:

« Quando il difensore non si presenta al-

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa della senatrice Stefani)

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

1. All'articolo 420-ter, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

Identico.